



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 034

Data: 01/11/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 26/10/2024 e supplemento di rapporto del 29/10/2024 relativi all'incontro (25369) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Acinque Ice Arena - Varese (VA) il 26/10/2024 tra HCMV Varese Hockey (795) e Alleghe Hockey (018).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Ammenda inflitta alla squadra dell' **HCMV Varese Hockey SSDRL (795)** di € 2.500,00 (duemilacinquecento euro) ai sensi dell'art. 24, n.3, parte seconda, lett. b) e dell'art. 52, n.2 del Regolamento di Giustizia per violazione dell'art.8.2 Sezione A delle N.O.F.A. e Norme Comuni 2024/2025.

D) Motivazione:

HCMV Varese Hockey SSDRL (795)

Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento emerge che, al termine dell'incontro, dallo spogliatoio degli arbitri si sentivano delle urla e minacce verbali rivolte all'indirizzo degli ufficiali da parte dei tifosi della squadra di casa, accompagnati dall'intervento del personale dello stadio che verbalmente cercava di sedare gli animi. Nonostante ciò alcuni tifosi hanno raggiunto la porta dello spogliatoio degli ufficiali per sferrare alcuni colpi. Al sopraggiungere dell'addetto agli arbitri per le procedure post partita, veniva chiesto di parlare con il responsabile della squadra ospitante che veniva così informato della gravità di quanto appena accaduto. Quest'ultimo si scusava e affermava che avrebbe dovuto esserci il servizio di vigilanza ad evitare il verificarsi di tali eventi.

Con successivo supplemento di rapporto richiesto da questo GUS, in merito alle segnalate intemperanze da parte di un numero non precisato di tifosi della squadra di casa, avvenute dinanzi alla porta dello spogliatoio dei direttori di gara, l'arbitro precisava testualmente che questi ultimi "non hanno mai temuto per la propria incolumità e che i colpi inferti alla porta erano più un tentativo di far sentire la propria presenza più che un tentativo di accedere".

L'arbitro chiariva altresì che "lo staff dello stadio era presente tuttavia probabilmente in numero non sufficiente da impedire l'avvicinamento del pubblico alla zona riservata ad arbitri e squadre come poi è avvenuto".

Infine veniva segnalato (sempre testualmente) che "il modulo di conformità consegnato dalla squadra ospitante riportava la presenza delle forze dell'ordine in loco".

Ciò posto, occorre premettere che, ai sensi dell'art.8.2 Sezione A delle N.O.F.A. e Norme Comuni vigenti, le società sono sempre responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico all'interno degli impianti sportivi ed in particolare incombe su di esse l'obbligo di garantire la tutela di arbitri e squadre ospitate.

Nel caso di specie, pur essendosi adoperata per garantire la sicurezza dei citati soggetti, avendo preventivamente richiesto e quindi ottenuto la presenza delle Forze dell'Ordine all'interno dello stadio, per sua stessa ammissione non aveva compiutamente predisposto un proprio servizio di sicurezza adeguato, circostanza quest'ultima confermata dall'arbitro che ha ipotizzato la presenza di un numero insufficiente di addetti alla tutela dei direttori di gara.

Un tanto basta a rendere la predetta società responsabile del comportamento intemperante assunto da un gruppo di tifosi, non essendo stata in grado di impedire il pericoloso avvicinamento dello stesso allo spogliatoio degli arbitri ed il successivo contatto con la porta d'ingresso, ripetutamente colpita con pugni od altri oggetti



contendenti.

Tuttavia non ci si può esimere dal chiedersi la ragione per la quale le Forze dell'Ordine, alle quali è istituzionalmente demandata in via principale la tutela dell'ordine pubblico, non fossero presenti - come pare di capire - nei pressi dello spogliatoio o - se presenti - perché non siano intervenute a supporto dello staff societario addetto alla sicurezza.

Posto che tale ultima circostanza appare idonea ad attenuare la responsabilità della società per i fatti contestati, va poi considerato, ai fini della determinazione dell'applicanda sanzione disciplinare, anche la percezione effettiva della situazione di pericolo concreto per la propria incolumità vissuta dai direttori di gara. Sul punto appare chiara la dichiarazione del *referee*, nella parte in cui esclude categoricamente qualunque timore per i colpi inferti alla porta, dichiarando testualmente: "*... erano più un tentativo di far sentire la propria presenza che un tentativo di accedere ...*".

Un tanto premesso ne consegue, sul piano disciplinare, che, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, la sanzione più idonea comminabile sia quella dell'ammenda quantificabile, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche,, nell'importo finale pari ad € 2.500,00 (pena base € 3.000,00 - € 500,00 per la concessione delle attenuanti generiche = pena finale € 2.500,00), con avvertimento che in caso di reiterazione del censurato comportamento, sarà adottato il più severo provvedimento della squalifica del campo di gara.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra HCMV Varese Hockey SSDRL (795).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi